



Prefettura di Piacenza



Comune di Gaxxola

**PROTOCOLLO
PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE
DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI**

Premesso

che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni al pericolo di infiltrazioni da parte grande della criminalità organizzata;

che le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in Emilia Romagna, richiedendo un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni criminali nell'economia territoriale locale e nel paese;

che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione di lavori pubblici, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;

che proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), non sono ricompresi formalmente nel sistema delle verifiche antimafia;

che sin dal 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno pro tempore ha diramato specifiche direttive ai Prefetti in materia di "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" ponendo l'accento sulla necessità di ampliare al massimo l'attività di prevenzione;

che, persistendo le citate esigenze di intensificazione delle attività di prevenzione, alla luce delle esperienze rilevate sino ad oggi, si ripropone la necessità di estendere i controlli e lo strumento delle informazioni antimafia, attraverso la conferma della validità di specifici protocolli di legalità già precedente sottoscritti con formali intese tra gli stakeholders di settore;

che l'oggetto delle citate intese è volto, tra l'altro, a impegnare le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia anche a tutti i contratti non contemplati negli attuali



Prefettura di Piacenza

Comune di Gaxxola

limiti di valore dalla normativa di settore (cosiddetti "sottosoglia"), così come a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti "soprasoglia", finiscono per essere di fatto esenti da verifiche antimafia in quanto gli strumenti negoziali che le originano vengono assegnati in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati;

che il Gabinetto del Ministro dell'Interno, con circolare del 27 marzo scorso, ha sottolineato che il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 (Codice Antimafia), così come emendato con legge 17 ottobre 2017 n.161, ha ribadito la valenza strategica dei controlli e della documentazione antimafia per un'efficace prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale.

Ritenuto

quindi che il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore debba continuare ad essere perseguito in stretta collaborazione tra Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e/o Concessionari di opere e servizi pubblici e la Prefettura di Piacenza (di seguito indicate come Parti) adottando il presente "Protocollo di legalità", che mira ad estendere le cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni antimafia" di cui agli articoli 91 e 92 del Codice Antimafia- all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori agli appalti di lavori pubblici che, in base all'importo, non sarebbero sottoposti a verifiche antimafia;

che, in questa ottica, il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere, tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003, risulta attività necessaria e conseguente agli impegni presi con il presente protocollo.

SI CONVIENE

Art. 1 (Finalità)

Le Parti convengono di procedere al rinnovo del protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore, mira ad incrementare le misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.



Prefettura di Piacenza

Comune di Gazzola

Art. 2

(Oggetto dei Controlli antimafia)

Il Comune di Gazzola (di seguito indicato come Stazione appaltante) si impegna a richiedere alla Prefettura di Piacenza le informazioni antimafia di cui all'art.91 del D. Lgs. 159 /2011 , oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro; per i sub-contratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro; in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili":

- a) trasporto di materiali a discarica;
- b) trasporto e smaltimento rifiuti;
- c) fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- d) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
- e) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) fornitura e/o trasporto di bitume;
- h) noli a freddo di macchinari;
- i) fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 d.lgs 12.4.2006, n.163);
- j) servizio di autotrasporto;
- k) guardiania di cantiere.

Art. 3

(Informative antimafia)


Si ritiene di rammentare che, ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante dovrà acquisire i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti, con indicazione dei dati anagrafici del legale rappresentante e degli altri soggetti indicati dall'art.85 del Codice Antimafia, nonché dei familiari conviventi di maggiore età; i dati suddetti dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art.91 del D. Lgs. 159/2011.

Per ogni altro aspetto relativo ai termini ed alle condizioni di revoca dei contratti, in caso di antimafia ostativa, si applica l'art. 92 del Codice Antimafia.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura di Piacenza e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. art.91 del D. Lgs. 159 /2011 , che le stesse vengano effettuate in attuazione del presente Protocollo.



Prefettura di Piacenza



Comune di Gaxxola

Art. 4
(Clausole)

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante si impegna a prevedere nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

- 1 che la sottoscrizione del contratto, ovvero le concessioni o le autorizzazioni assentite prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. art.91 del D. Lgs. 159 /2011, anche al di sotto delle soglie di valore ivi previste, vengono sottoposte a condizione risolutiva; in tale caso, la Stazione Appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire "informazioni interdittive";
- 2 l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 3 l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano "informazioni interdittive "a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.

Art. 5
(Monitoraggio)

Ai sensi dell'art. 86 del Codice Antimafia, i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del Codice stesso.

La Stazione appaltante, per gli appalti di lavori e per i relativi subappalti di cui all'art.2 del presente protocollo, si impegna a trasmettere immediatamente i dati dei contratti mediante le modalità previste dal Sistema Informativo per la Trasparenza degli Appalti Regionali (SITAR) dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, operante in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza, di cui all'art.7 del Decreto legislativo 163/2006.

Per i servizi e forniture relativi ai settori sensibili, di importo inferiore alla soglia dei 20.000,00 euro, nelle more dell'ampliamento programmato dalla Regione Emilia-Romagna dell'acquisizione al SITAR anche dei dati relativi a questa tipologia contrattuale ai sensi dell'art.6 della legge regionale 11/2006 recante "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore delle costruzioni a committenza pubblica e privata", la Stazione appaltante conserverà i dati, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché



Prefettura di Piacenza



Comune di Gaxxola

dei titolari di imprese individuali, e li trasmetterà periodicamente (ogni due mesi) in formato elettronico alla Prefettura, unitamente ad un elenco degli appalti di lavori aggiudicati in tale periodo e dei relativi sub contratti per i quali è stata parimenti richiesta l'informazione antimafia.

Art. 6

(Informazioni e denuncia di richieste illecite)

La Stazione appaltante si impegna affinché, attraverso apposite clausole, da inserire come elementi essenziali nei contratti di appalto, le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti si obblighino a presentare autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria per ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un loro rappresentante o di un loro dipendente, dando notizia senza ritardo alla Prefettura dell'avvenuta denuncia.

Art. 7

(Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico della stazione appaltante)

1) Per la realizzazione degli appalti di cui al presente protocollo, la stazione appaltante si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendersi da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) clausola n.1 - "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art 317 del codice penale";

b) Clausola n. 2 "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319,319-bis, 319-ter,319-quater,320,322 , 322-bis, 346 bis ,353 e 353 bis del codice penale".



Prefettura di Piacenza



Comune di Gaxxola

2) Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.

Art. 8

(Subappalti)

In caso di gare da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi delle vigenti disposizioni, la Stazione appaltante valuterà la possibilità di inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.¹

Art. 9

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

La Stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

¹ In questo caso la Stazione appaltante dovrà inserire nei bandi e nei contratti la clausola n. 7 di cui all'allegato al presente protocollo



Prefettura di Piacenza

Comune di Gazzola

Art. 10

(Sicurezza sul lavoro)

La Stazione appaltante si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione ed efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto.

A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice rispettino le norme in materia di sicurezza, salute e ambiente; che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010; che sia richiamato nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa, nonché della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, la Stazione appaltante eserciterà il potere di risoluzione dei contratti escludendo dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Art. 11

(Flussi finanziari)

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la Stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", come modificato dal D.L. 187/2010, convertito nella legge 217/2010.

Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A., ovvero attraverso altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni.

La medesima Stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.



Prefettura di Piacenza

Comune di Gazzola

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle *clausole* indicate dal presente protocollo, la Stazione appaltante firmataria ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo superiore a 250.000 euro.

In particolare, la Stazione appaltante riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Il presente protocollo ha la durata di 5 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

Piacenza 17 maggio 2018

Il Prefetto di Piacenza Dr. Maurizio Falco

Il Sindaco di Gazzola Dr. Simone Maserati



Prefettura di Piacenza

Comune di Gaxxola

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2018 presso la Prefettura di Piacenza tra l'altro consultabile sul sito <http://www.prefettura.it/piacenza>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del Protocollo di legalità, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3


La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. art.91 del D. Lgs. 159 /2011 , ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le



Prefettura di Piacenza

Comune di Gaxxola

predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7 (facoltativa in relazione alla previsione di cui all'art. 8 del Protocollo)

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui al Protocollo di legalità, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.